



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Roma, 16.XI.2018
Prot Post N° 65930*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO IV - ATTIVITÀ PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA E
IL SUPPORTO AGLI INTERVENTI STRUTTURALI
Servizio Attività per il superamento dell'emergenza e il rientro in ordinario

Indirizzi in allegato

Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 concernente lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato, a partire dal mese di ottobre 2018, il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Con riferimento al contesto emergenziale in oggetto, l'Ordinanza n. 558, in corso di pubblicazione, dispone la predisposizione di un piano degli interventi, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione del medesimo provvedimento e a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili con la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre u.s., da sottoporre all'approvazione dello scrivente, che contenga gli interventi descritti alle lettere a) e b), comma 2, dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile".

Al riguardo, nel premettere che lo stanziamento reso disponibile dal Consiglio dei ministri costituisce una prima provvista finanziaria delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza, al fine di provvedere celermente a quanto sopra descritto, si ritiene utile riportare nel seguito una casistica, non esaustiva, di tipologie di spesa che – sulla base delle pregresse esperienze maturate, in raccordo e collaborazione con alcune di codeste Amministrazioni, in termini di istruttoria dei Piani degli interventi urgenti in emergenza – possono essere ricondotte tra quelle di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, purché riferite con stretto nesso di causalità all'evento emergenziale di cui trattasi.

✓ Lettera a) – "Organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento":

- 1) noleggio o acquisto di beni diretti all'allestimento di aree/strutture temporanee di accoglienza della popolazione colpita dall'evento calamitoso quali: tende, brandine, container, apparecchiature per cottura cibi e per riscaldamento locali, gruppi elettrogeni;
- 2) alloggio in strutture ricettive quali alberghi e strutture pubbliche e private, per la popolazione che, a causa dell'evento calamitoso, è stata costretta ad abbandonare la propria abitazione;
- 3) acquisto di beni diretti al soccorso ed all'assistenza della popolazione quali: scorte alimentari, coperte, indumenti, materiale per pulizia e sanificazione ambienti e prodotti farmaceutici;
- 4) servizio straordinario di assistenza e soccorso sanitario;
- 5) noleggio o acquisto di mezzi d'opera necessari per prestare soccorso quali: idrovore, pompe, mezzi meccanici e gruppi elettrogeni;

Foglio n. 2

- 6) acquisto di carburante per i mezzi e le attrezzature direttamente coinvolti nelle attività emergenziali;
- 7) acquisto di attrezzature, di beni di consumo, di dispositivi di protezione individuale e di strumenti da lavoro strettamente necessari nella fase di prima emergenza quali: guanti, sacchi, caschi, transenne, cartelloni e sistemi di allertamento;
- 8) estensione dei contratti di servizi già in essere ovvero nuova stipula, in relazione ad attività dirette all'assistenza, al soccorso ed alla tutela della popolazione. Detta voce di spesa dovrà essere riferita unicamente alle esigenze eccedenti rispetto a quelle già previste dalle attività e dai contratti già in essere presso gli Enti territoriali.

In merito al precedente elenco, si precisa che il noleggio è da preferire in luogo dell'acquisto dei beni, tenuto conto dei tempi di immediata acquisizione e dei minori costi. Ove, tuttavia, sulla base di adeguate motivazioni, il noleggio non risulti attuabile o economicamente vantaggioso, il bene acquistato potrà essere compensato in quota parte, anche tenuto conto dell'utilizzo che il soggetto acquirente ne potrà fare a cessata emergenza.

✓ Lettera b) – *“Ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”.*

Tale voce si riferisce ai lavori, servizi e forniture, aventi carattere di estrema urgenza, che hanno avuto concreto avvio, immediatamente a seguito del verificarsi dell'evento da parte della Regione e Provincia autonoma, degli Enti locali e dei Soggetti gestori dei servizi a rete e della viabilità, ovvero che si rendano necessari al fine di:

- 9) ridurre situazioni di rischio imminenti per la popolazione, connessi ad interruzioni di servizi pubblici essenziali quali viabilità, acquedotti, fognature, linee elettriche e gas;
- 10) rimuovere la presenza di rifiuti, macerie, materiale vegetale o alluvionale, cui occorre porre rimedio senza alcun indugio;
- 11) garantire la continuità amministrativa dei servizi essenziali erogati dagli Enti locali e dalle Amministrazioni pubbliche.

Rientrano nelle fattispecie dei punti di cui ai due precedenti elenchi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture disposti o da disporre secondo le procedure della “*somma urgenza*”, disciplinate dall'articolo 163 “*Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile*” del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero attraverso procedure di cui all'articolo 36 “*Contratti sotto soglia*”, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, anche tenuto conto delle deroghe previste dall'ordinanza per l'applicazione di tale disposizione. Le circostanze di urgenza, nonché le motivazioni che hanno reso necessario ricorrere a dette procedure ed avviare, senza indugio, determinate misure, devono essere strettamente connesse agli eventi calamitosi oggetto della richiesta di deliberazione dello stato di emergenza. Per quanto riguarda il punto 9) si segnala la necessità di verificare che il ripristino delle reti non sia incluso tra gli obblighi posti in capo al concessionario e pertanto, non soggetti ad oneri a carico della contabilità.

Inoltre, al fine di consentire la predisposizione dell'ulteriore deliberazione prevista dall'articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs. n. 1/2018, si chiede di avviare con urgenza la ricognizione degli effettivi fabbisogni del territorio derivanti dal verificarsi degli eventi di che trattasi, riconducibili al completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b),

Foglio n. 3

alle misure ex lettera c) nonché agli interventi ritenuti più urgenti tra quelli di cui alla successiva lettera d), del medesimo comma. Detta ricognizione dovrà essere trasmessa allo scrivente entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata Ordinanza n. 558.

Al riguardo, si fa presente che detti interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), diretti alla riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, devono essere individuati e selezionati sulla base di adeguate motivazioni che tengano conto dei criteri di carattere generale, appresso elencati:

- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità a difesa di centri abitati;
- interventi volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture strategiche a servizio di centri abitati (ad esempio, viabilità principali di collegamento, acquedotti, fognature, impianti di depurazione, strutture pubbliche rilevanti ai fini della continuità amministrativa, dell'attività scolastica e di protezione civile);
- interventi di riduzione del rischio per la pubblica incolumità volti al ripristino o alla difesa di infrastrutture aventi rilevanza per la fruibilità del territorio in ambito extraurbano.

Ove adeguatamente motivati, nell'ambito della predetta tipologia, sussistendo lo stretto nesso di causalità con gli eventi di cui sopra, potranno essere inseriti anche interventi non strutturali che prevedano, ad esempio, l'esecuzione di attività concernenti studi, indagini, presidi territoriali e monitoraggi, connessi a sistemi di allertamento relativi a complesse situazioni di dissesto idrogeologico e di altre situazioni di criticità dirette alla mitigazione del rischio residuo.

Non verranno presi in considerazioni, salvo casi particolari che dovranno essere adeguatamente motivati, eventuali interventi aventi per oggetto il ripristino o la salvaguardia di strutture ritenute non strategiche ai fini di protezione civile, quali impianti sportivi, piste ciclabili, cimiteri, edifici pubblici non strategici.

In ultimo, considerato che trattasi di opere urgenti di protezione civile dirette alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario che detti interventi abbiano una tempistica realizzativa compatibile con la durata dello stato di emergenza e comunque con il superamento del contesto critico, da stimare con riferimento alle procedure, a seconda dei casi, di progettazione, affidamento e realizzazione, da applicarsi avvalendosi appieno delle disposizioni acceleratorie contenute nell'Ordinanza precedentemente citata.

Al fine di procedere alla predisposizione ed alla successiva approvazione dei piani degli interventi sopra descritti, secondo la tempistica indicata dall'Ordinanza n. 558, si invitano le SS.LL. ad avviare, con urgenza, la ricognizione dei fabbisogni del territorio derivanti dal verificarsi degli eventi di che trattasi. Al riguardo, per le medesime ragioni di urgenza indicate in precedenza, si suggerisce di assegnare alle Amministrazioni locali, in tale fase di raccolta di informazioni, un termine perentorio di riscontro, pena l'esclusione da eventuali contributi.

Per le finalità sopra illustrate, si rende noto che personale dello scrivente Dipartimento risulta sin d'ora disponibile per attività di supporto alle strutture tecniche regionali, al fine di favorire la quanto più sollecita predisposizione di una proposta condivisa di piano degli interventi, anche attraverso una campagna di sopralluoghi sui territori oggetto delle misure sopra descritte.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Nicola Mazzei

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE